

MASTER IN ALLEVAMENTO CANINO

24 gennaio 2003

GAETANO TURRINI

“Aspetti fiscali e commerciali dell'allevamento canino”

1. L'allevamento cinofilo italiano ha fatto registrare in questi ultimi vent'anni un vero e proprio salto quantitativo sostenuto anche dall'interesse dei mezzi di comunicazione. E' stato sensibile l'aumento delle richieste di cani di razza selezionata. E' quindi aumentato in modo esponenziale il mondo degli allevatori amatoriali o professionali che hanno dato grande impulso alla cinofilia italiana. Ciò che era per la quasi totalità un'attività hobbistica oggi per molti rappresenta, pur non trascurando la passione, un'attività coinvolgente ed imprenditoriale. In Italia ogni anno si allevano alcune decine di migliaia di cuccioli per un valore complessivo di qualche decina di miliardi. Il valore di una fattrice e di uno stallone può raggiungere anche diverse decine di milioni di lire. Inoltre l'attività cinotecnica ha attivato un mercato indotto che dà lavoro a parecchie figure professionali (addestratori, toelettatori, titolari di pensioni per cani, veterinari, aziende mangimistiche e produttive di accessori per il cane).

Le iscrizioni al Libro Genealogico Italiano sono raddoppiate negli ultimi 25 anni (75.000 nel 1974, 150.000 nel 2001), la qualità è migliorata così come la capillarità e l'organizzazione delle manifestazioni. Certo un hobby come il nostro è cresciuto e cresce in base al miglioramento della ricchezza di un paese e delle condizioni di vita dei suoi abitanti. L'organizzazione di una pregevole iniziativa come il master di oggi era impensabile qualche anno fa.

Il vecchio testo dell'art. 2135 del Codice Civile definiva l'imprenditore agricolo colui che esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo e all'allevamento del bestiame. Il prepotente sviluppo di attività d'allevamento non necessariamente riconducibile ad animale da reddito finalizzato all'alimentazione umana aveva creato non pochi problemi interpretativi e la pendenza di vario contenzioso in materia previdenziale e fiscale. La

giurisprudenza configurava, infatti, l'attività agricola, ai sensi dell'art. 2135 primo comma, quale allevamento del bestiame caratterizzato da un rapporto di necessaria inerenza funzionale alla coltivazione di fondo.

Il decreto legislativo 228 del 2001 ha significativamente modificato, rispetto al testo originario, le categorie delle attività agricole.

L'attuale formulazione dell'art. 2135 ribadisce infatti che è "imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse". Subito specifica però che "per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine." In base alla nuova nozione si deve perciò ritenere che la produzione di specie vegetali ed animali è sempre qualificabile giuridicamente come attività agricola essenziale, anche se realizzata con metodi che prescindono del tutto dallo sfruttamento della terra o dei suoi prodotti.

2. Dicevo dell'evoluzione della giurisprudenza nell'interpretazione dell'art. 2135 del Cod. Civ. Ci sono stati nel passato molti problemi per la classificazione ai fini giuridici dell'attività cinotecnica. Anche altri settori del mondo degli allevamenti non tradizionali hanno avuto le stesse problematiche interpretative ed applicative. Cito ad esempio il settore dell'allevamento dei cavalli da concorso o da corsa per la quale la massima giurisprudenza si era espressa negativamente quale configurazione di attività agricola o quello dell'acquacoltura ove l'interpretazione della figura dell'allevatore aveva creato non poco contenzioso. La Legge 5 febbraio n. 102 del 1992 ha stabilito che l'acquacoltura è a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola ai sensi dell'art. 2135 del Cod. Civ., l'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173 ha riconosciuto come imprenditori agricoli anche coloro che esercitano attività di allevamento di equini di qualsiasi razza e la Legge 349 del 23 agosto 1993 ha riconosciuto l'attività cinotecnica come attività imprenditoriale agricola. Ho citato questi vari provvedimenti legislativi per far comprendere come l'evoluzione e l'interpretazione giuridica

dell'art. 2135 del Codice Civile siano nell'ultimo decennio completamente mutate rispetto al concetto di specie allevabile e, per quanto riguarda la nostra attività, anche per quanto riguarda il rapporto con la coltivazione del fondo.

Prima di passare all'esame della Legge 349 e della sua validità voglio parlare della classificazione dell'allevatore canino ai fini dell'E.N.C.I.

3. Nel qualificare la figura dell'allevatore cinofilo non è determinante la sua classificazione nello statuto dell'E.N.C.I., di ieri il titolare di affisso o socio individuale, o di oggi che prevede il socio allevatore iscritto al Registro degli Allevatori.

L'art. 2 dello Statuto dell'E.N.C.I. afferma come "l'E.N.C.I. è un'associazione di allevatori a carattere tecnico – economico....." ed ancora all'art. 3 sono soci "a) i cinofili, iscritti al Registro degli Allevatori previsto dal disciplinare del Libro Genealogico". Il disciplinare del Libro Genealogico approvato dal Ministro delle Risorse agricole, alimentari e forestali il 5 febbraio 1996, all'art.7 afferma come nel Registro degli Allevatori siano iscritti i proprietari di una femmina che abbia prodotto almeno una cucciolata iscritta al Libro Genealogico.

Queste condizioni non sono però le stesse per le quali si deve analizzare la posizione di ciascun allevatore ai fini giuridici e della classificazione tributaria. Si tratta di regole di vita associative utili per l'inserimento e la classificazione dei soci e per una miglior organizzazione della tenuta dei Libri genealogici. L'affisso scompare poi del tutto nelle nuove norme dell'E.N.C.I. e rimane la necessità di definirne la portata. A tutt'oggi l'affisso è, a mio parere, esclusivamente un marchio di qualità dell'allevamento e d'identificazione dei suoi prodotti.

4. E vengo allora a commentare la legge 349 che rappresenta per tutto il mondo dell'allevamento canino un passaggio ed un punto di riferimento fondamentale. Non solo perché si precisa per la prima volta la qualifica dell'allevatore di cani ma anche per il contenuto di interesse generale previsto dagli articoli tre e quattro riguardanti la disciplina e i programmi di sviluppo dell'attività cinotecnica.

L'art. 1 della legge definisce l'attività cinotecnica un'attività volta all'allevamento, selezione e addestramento delle razze canine. L'art. 2 definisce tale attività come imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche "non agricole" svolte dal medesimo soggetto. Lo stesso art. 2 esclude dalla categoria degli imprenditori agricoli gli allevamenti cinofili che, pur svolgendo un'attività legata al mondo della cinofilia, mantengono in allevamento un numero di femmine inferiori a cinque o che producano nell'arco di un anno, un numero di cuccioli inferiore alle trenta unità (così come previsto dal D.M. 28.01.1994). La condizione deve essere quindi duplice: la presenza congiunta di almeno cinque femmine e la produzione annuale di almeno trenta cuccioli. Come sottolineavo, la legge 349 è altrettanto importante perché definisce, unico provvedimento legislativo dalla costituzione dell'Ente, il ruolo dell'E.N.C.I.. L'art. 3 della legge cita: "coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, attività volte all'allevamento e all'addestramento delle razze canine sono tenuti a rispettare le disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché, per l'attività che attengono alla selezione delle razze canine, le disposizioni adottate dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (E.N.C.I.)". Si afferma questo ancora prima dell'approvazione da parte del Ministero del Disciplina di gestione dei Libri genealogici. Ed ancora l'art. 4 prevede come le Regioni adottino dei programmi di sviluppo dell'attività cinotecnica. E' chiaro come, riconosciuta finalmente la nostra attività come agricola, gli allevatori e le Delegazioni cinofile possano richiedere alle Regioni l'adozione di adeguati programmi di sostegno e di sviluppo. Ma quali sono gli effetti del riconoscimento da parte dello Stato italiano dell'allevamento cinofilo quale attività agricola. In primis consente agli allevatori che svolgono tale attività in maniera prevalente di usufruire del trattamento previdenziale e pensionistico che compete agli imprenditori agricoli e ai coltivatori diretti. In tal modo si è concluso definitivamente il contenzioso che si era aperto in alcune Regioni. Tale legge può risolvere poi tutte quelle problematiche di natura urbanistica ed edilizia che i nostri allevatori hanno incontrato ed incontrano quotidianamente presso i Comuni nel costruire i propri canili e gli altri locali di ricovero dei mezzi.

Ai fini della classificazione agricola dell'attività è fondamentale quindi il raggiungimento degli obiettivi minimi del numero dei cuccioli e del mantenimento delle fattrici, dimostrando l'occupazione prevalente personale nella conduzione dell'azienda per la cura e l'alimentazione dei propri cani.

5. La legge 349 se da un lato rappresenta un passaggio fondamentale per la definizione dell'attività cinotecnica dall'altra non dà risposte sul piano delle problematiche fiscali connesse all'attività sia nel caso della prevalenza dell'impegno dell'allevatore che nel caso dell'allevamento che svolge esclusivamente attività amatoriale. C'è il rischio, poi, che tale legge venga utilizzata in pratica degli allevatori con un'interpretazione riduttiva e volutamente parziale. Cioè con l'affermazione: io non produco più di trenta cuccioli all'anno e quindi non sono obbligato per la mia attività a nessun adempimento, né verso gli uffici fiscali né per l'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio. L'imprenditore agricolo (per noi l'allevatore cinofilo), per esercitare la professione deve appunto iscriversi nel Registro delle Imprese ed in particolare nella Sezione Speciale Imprenditori Agricoli, ciò al fine di denunciare contemporaneamente al REA notizie di carattere economico, statistico e amministrativo. L'Ufficio competente è quello della Camera di Commercio nella cui circoscrizione l'imprenditore esplica la propria attività amministrativa e gestionale (tale sede coincide con quella indicata all'Ufficio IVA). Tale iscrizione deve avvenire entro un mese dall'inizio dell'attività. Un allevatore che vuole quindi iscriversi nel Registro delle Imprese deve fare una domanda circostanziata alla propria Camera di Commercio, la quale richiede un numero di partita IVA, il codice fiscale e la dichiarazione del ramo specifico in cui l'imprenditore esercita la propria attività. Per essere considerati imprenditori agricoli, non è necessario essere proprietari del fondo sul quale si svolge l'attività, ma è sufficiente averne la disponibilità, documentata da un "contratto agrario".

Problematiche attuative sul piano fiscale, riconoscimento di attività in assenza di punti di riferimento sul piano fiscale.

Il sondaggio che vi propongo attraverso la scheda che vi viene consegnata cerca d'interpretare la composizione e le caratteristiche degli allevatori che partecipano a questo master.

6. Ma allora qual è il confine fra l'attività amatoriale, magari senza alcun beneficio economico, e l'attività di impresa che sia agricola o meno. La risposta va ricercata già nell'attuale legislazione in materia tributaria e soprattutto la risposta si ottiene esaminando il singolo caso. L'art. 4 del DPR 26.10.1972 n. 633 definisce per l'impresa l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole, anche se non organizzate in forma d'impresa. In questo caso l'elemento fondante è l'abitudine di esercizio dell'attività di allevamento. A titolo di esempio noi potremmo avere un allevatore che produce venticinque cuccioli di una razza di interesse commerciale e che realizza ricavi annuali di Euro 25.000,00: siamo in regime d'impresa in quanto c'è l'elemento della continuità ed anche il valore economico delle vendite che lo supporta. Possiamo invece avere un allevatore che produce quasi lo stesso numero di cuccioli però in una razza con molto meno interesse commerciale, che realizza pochi migliaia di ricavi all'anno e partecipa con passione al proprio hobby spendendo molto di più di quanto incassa. In questo caso potremo rientrare nell'attività allevatoria amatoriale. Ecco perché il confine fra attività d'impresa, lavoro commerciale occasionale e attività amatoriale va definito caso per caso. Ai fini di una corretta interpretazione delle norme fiscali e contabili cerco di sintetizzare la classificazione degli allevamenti cinofili in quattro categorie:

1. L'imprenditore agricolo ai sensi della citata Legge n. 349
2. L'imprenditore definito come tale ai fini fiscali ed ai sensi dell'art. 4 del DPR 633;
3. L'allevamento amatoriale che attraverso la propria attività produce reddito, seppur non organizzato in forma d'impresa, classificabile come lavoro commerciale occasionale;
4. L'allevamento amatoriale che svolge la propria attività esclusivamente per scopi hobbistici senza ottenere alcun tipo di vantaggio economico.

Per la prima categoria (imprenditore agricolo) e la seconda (imprenditore non agricolo) sono necessarie l'apertura di posizione IVA e l'iscrizione alla C.C.I.A.A.. I prodotti dell'allevamento verranno ceduti con l'assoggettamento all'aliquota IVA del 20% in quanto il cane, ai fini dell'IVA, per il momento non è stato ancora riconosciuto come animale agricolo. Infatti non rientra nella tabella A parte I° (prodotti agricoli ed ittici) allegata al DPR 26.10.1972 n. 633.

Per quanto riguarda gli obblighi contabili le due categorie d'imprenditori sono così classificate:

- ◆ L'allevatore cinofilo classificato come imprenditore agricolo è rimasto ancora in una posizione di incertezza interpretativa delle norme di legge in materia d'imposte dirette. Da una parte, riconosciuta la sua qualità d'imprenditore agricolo, dovrebbe dichiarare il proprio reddito esclusivamente secondo i redditi catastali risultanti dal possesso o dalla proprietà dei terreni utilizzati; dall'altra parte l'imprenditore agricolo "senza terra sufficiente" (un termine tecnico per indicare un rapporto minimo fra i terreni utilizzati ed il numero di capi allevati) non trova la corrispondente categoria "cani" ai fini della determinazione del reddito di allevamento ai sensi degli art. 29 e 78 del DPR 22.12.1986 n. 917, il cosiddetto Testo Unico delle imposte dirette. Infatti, la specie "cane" non è compresa nel Decreto Ministeriale del 6 marzo 2000 che ha determinato le specie animali ed i relativi coefficienti di normalizzazione del reddito agrario. Peraltro nella stessa tabella è inserita la specie "volpe" facente parte della stessa famiglia dei canidi.
- ◆ La conseguenza è che anche l'imprenditore agricolo rientra negli obblighi contabili e fiscali degli imprenditori agricoli. Rischi per un comportamento anomalo.
- ◆ L'imprenditore non agricolo ricade negli obblighi contabili previsti per le aziende e di conseguenza sarà assoggettato all'imposte dirette in base alle risultanze di un conto economico (se in contabilità ordinaria) o alla differenza fra ricavi e costi (se in contabilità semplificata). Le modalità di tenuta contabile e di obblighi fiscali sono le stesse delle altre imprese. Anzi proprio per tale motivo l'allevatore cinotecnico, seppur classificato come agricoltore ai fini previdenziali può

ottenere le agevolazioni fiscali previste per il primo triennio per le nuove attività imprenditoriali.

Come si considera poi il cane ai fini contabili. Il soggetto destinato ad essere ceduto, il cucciolo, il cucciolone o il soggetto acquistato per questo fine è considerato a tutti gli effetti un bene “merce”. I soggetti invece destinati alla riproduzione sono classificabili fiscalmente come “oneri pluriennali” in analogia con le modalità di classificazione in altri settori dell'allevamento animale. I costi deducibili dell'allevamento sono quelli inerenti l'attività stessa (per i mangimi, spese veterinarie, mediche, costruzione box, aggiornamenti professionali ecc.) ma anche quelli per i diritti d'iscrizione di cucciolate o di viaggi e trasferte per la partecipazione a prove o esposizioni (prove di selezione e valorizzazione zootecnica secondo il Disciplinare del Libro Genealogico).

- ◆ Le categorie dell'allevamento amatoriale, seppur non organizzate in forma d'impresa, dovrebbero, invece, dimostrare la sussistenza o meno di un reddito nella loro attività. Non sussistono formalità contabili ma la dimostrazione potrebbe avvenire attraverso ricevute d'incasso per la vendita di cuccioli, documentazione di spese per l'acquisto di mangimi, per l'iscrizione e la partecipazione a prove di lavoro o di esposizioni, per i diritti d'iscrizioni di cucciolate ecc..... Tutto ciò al fine di dimostrare la presenza o meno di redditi derivanti dall'attività del proprio allevamento canino. In presenza di un risultato gestionale positivo il reddito va dichiarato come “attività commerciale non esercitata abitualmente” ed è costituito dall'ammontare percepito meno le spese specificatamente inerenti. (art. 81 e 85 del DPR 22.12.1986 n. 917).

7. Molti allevatori esercitano delle attività affini o collegate alla loro attività principale che provo a sintetizzare:

- le monte dei loro soggetti maschi;
- l'affitto degli stalloni;
- il commercio dei cani;
- il commercio di animali, articoli e mangimi;
- l'addestramento;
- la toelettatura;

- la pensione per cani;
- la produzione di mangimi e accessori;
- l'attività professionale di veterinario.

Si tratta di attività, seppur compatibili, non inerenti l'allevamento e che si classificano secondo le categorie di appartenenza (impresa o attività professionale) o settori (industria, commercio e artigianato ecc.) e secondo i rispettivi obblighi di autorizzazione, contabili e fiscali.

8. L'attività di allevamento può essere svolta in forma individuale, ed è il caso della maggior parte dei presenti, che societaria. Come qualunque attività d'impresa organizzata può essere svolta appunto anche in forma societaria, in società semplice se parliamo degli imprenditori agricoli, in altre società di persone o di capitale se parliamo degli imprenditori non agricoli. Ma l'attività può essere esercitata, anche se non è usuale oggi, ma di sicuro interesse per il futuro, anche in forma di associazione o consorzio di allevatori.

L'attuale normativa dell'E.N.C.I. non prevede, ma non vieta la classificazione dell'attività di allevatori in forma societaria.

9. In ultimo voglio ricordarvi l'opportunità concessa dagli artt. 7, 8 e 9 della Legge 289/2002 e dal successivo decreto di febbraio 2003 inerenti i cosiddetti "condoni". Tenuto conto della difficoltà interpretativa nell'avvio delle vostre attività e della loro classificazione tributaria, questa possibilità straordinaria di adeguare o sistemare le proprie posizioni fiscali è da tenere in debita considerazione.